



COMUNICATO N. 265/L – 22 MAGGIO 2024

265/639

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 223/A della F.I.G.C., pubblicato in data 22 maggio 2024:

Comunicato Ufficiale n. 223/A;

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA
RELATIVI ALLE GARE VALEVOLI PER LE FASI FINALI DEL “TORNEO NAZIONALE UNDER 14 PRO”
STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica di abbreviazione dei termini per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, per le gare delle Fasi Finali del “Torneo nazionale under 14 Pro” stagione sportiva 2023/2024, in programma nei giorni 25 e 26 maggio 2024 presso il C.P.O. di Formia;
- visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 66, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti su ricorso del soggetto interessato ai sensi degli art. 66, comma 1 lett. b) e 67, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
 - i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica il giorno stesso della disputa delle gare;
 - il deposito del ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo costituita in loco e trasmissione ad opera del ricorrente alla controparte, dovranno avvenire entro un’ora dal termine della gara;

- l’eventuale deposito di controdeduzioni ad opera della controparte dovrà avvenire entro due ore dal termine della gara;
 - al termine della riunione che definisce il giudizio viene pubblicato il Comunicato Ufficiale con la decisione.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva. Nell’ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale e trasmessi, ad opera del ricorrente, alla controparte, entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
 - le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.

Pubblicato in Firenze il 22 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani